

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) "RADICI"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la denominazione "RADICI" Associazione di Promozione Sociale (da ora in avanti denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Roma in via Tuscolana n. 1393 - 00173. L'Associazione ha durata illimitata: potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. L'Associazione è retta e regolata dal seguente Statuto.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione Radici *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare potrà promuovere attività quali:

- A - Visite guidate, passeggiate artistiche e naturalistiche, presentazioni letterarie, mostre, conferenze, convegni, proiezioni cinematografiche, manifestazioni tra Soci in occasioni di festività e ricorrenze, attività ricreative in generale, eventi per promuovere il patrimonio culturale e nazionale, materiale e immateriale, in tutte le sue forme ed espressioni, dall'arte all'enogastronomia;
- B - Progettazione e conduzione di percorsi didattico-culturali rivolti a persone con disabilità sensoriale, con realizzazione, tra gli altri, di sussidi tiflodidattici per non vedenti e ipovedenti, in grado di favorire un accesso immediato e "su misura" all'arte e alla cultura;
- C - Progettazione e conduzione di laboratori e attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado, per enti e associazioni su temi a scelta dei docenti o che riguardino la disabilità, in particolare quella visiva sensoriale. Produzione e organizzazione in proprio ed in collaborazione con altre associazioni ed enti italiani e internazionali di Campi Scuola, progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e attività ludiche presso asili nido, ludoteche, festival e rassegne;
- D - Corsi di formazione rivolti a insegnanti, operatori didattico-culturali, artisti, studenti e appassionati del settore inerenti l'ambito delle discipline storico-artistiche, dell'accessibilità museale e culturale, della didattica inclusiva, della fotografia, della recitazione, del canto, della moda, dell'artigianato, della cucina, dell'ambiente e del sociale;
- E - Corsi di formazione per aziende, dedicati allo sviluppo delle soft skills, in particolare del problem solving, e del team building;
- F - Corsi di riabilitazione e arte-terapia e laboratori riabilitativi artistico-didattici presso strutture ospedaliere, centri specializzati, centri diurni e residenziali. Consulenza, assistenza e accompagnamento a persone con varie tipologie di disabilità;
- G - Docenza e Tutoring in materia di accessibilità museale e culturale e di didattica inclusiva;
- H - Organizzazione di bandi di concorso, contest, mostre e campagne fotografiche legate alla promozione culturale, con realizzazione di video e documentari promozionali;
- I - Attività editoriali quali pubblicazione, in formato on-line e cartaceo, del materiale promozionale dell'Associazione, di cataloghi di mostre, di studi e di ricerche compiute, ai fini di una libera divulgazione;
- L - Progettazione e conduzione di eventi sensoriali, finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della disabilità, non solo visiva;
- M - Organizzazione di viaggi culturali in Italia e all'estero;
- N - Consulenza e supporto logistico-organizzativo durante suddetti viaggi, con ideazione di percorsi accessibili, in particolare a persone con disabilità visiva sensoriale attraverso appositi sussidi tiflodidattici (di apprendimento e operativi), e soprattutto inclusivi, che tengano conto di esperienze, esigenze e sensibilità di diversi tipi di fruitori.

L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati*.

L'Associazione potrà collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o avvalersi di docenti, cultori della materia, artisti, esperti del settore o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo. L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato: in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda* che dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e l'obbligo ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; dovrà essere accompagnata dalla sottoscrizione del modulo ufficiale e dal pagamento della quota associativa, che verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con rinnovo automatico all'atto del versamento della quota associativa. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci saranno classificati in Soci Fondatori, coloro che hanno dato vita alla Costituzione dell'Associazione; Soci Ordinari, coloro che frequentano le iniziative di "Radici" ed intervengono nell'attività interna dell'Associazione, siano esse persone o enti; Soci Onorari, coloro che con l'attività da loro svolta a favore dell'Associazione hanno contribuito al suo consolidamento ed alla sua valorizzazione. Essi non hanno diritto al voto all'interno dell'Associazione.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare libri sociali e le eventuali delibere; ed essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute a favore dell'Associazione e su sua richiesta, se documentate. Gli associati hanno l'*obbligo* di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dalle Assemblee.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, morosità o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione e sui suoi Soci, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione; a tal fine dovrà comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili tranne *mortis causa*. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea e compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e il momento fondamentale di confronto dei Soci, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto di esprimere un voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e per il corretto funzionamento della vita associativa.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi. Ciascun associato ha *un voto*, e può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i Soci maggiorenni. I Soci minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.

L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione trasmessa all'indirizzo e-mail comunicato dall'associato e/o mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 5 giorni prima della data stabilita, qualora l'Assemblea sia ordinaria, e 15 giorni prima in caso di Assemblea straordinaria.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annua. L'Assemblea dei Soci vota normalmente per alzata di mano. L'Assemblea *delibera* a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Su proposta del Presidente, o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere fatta a scrutinio segreto. In tal caso, il Presidente può scegliere due o più scrutatori tra i presenti.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se presente la maggioranza degli associati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Per quanto concerne l'Assemblea straordinaria, essa delibera con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*: *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il *Bilancio di esercizio*; delibera l'ammontare della quota associativa su indicazione del Consiglio direttivo; delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti; delibera sulla *esclusione degli associati*; delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*; delibera lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio; delibera la *trasformazione, fusione o scissione*

dell'Associazione; delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, e per le deliberazioni sulla revoca degli Amministratori, sullo *scioglimento dell'Associazione* e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre l'Assemblea straordinaria.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri coloro che ricopriranno le varie funzioni di Presidente, Vice Presidente, Segretario e eventuali altre cariche. Per il primo Consiglio direttivo, le cariche saranno elette direttamente dall'Assemblea dei Soci fondatori. Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 anni: i suoi componenti sono rieleggibili. Ai componenti del Consiglio direttivo spetta un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali. Eventuali compensi devono essere deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o di un terzo dei suoi membri. Delibera validamente a maggioranza semplice; a parità di voto prevale quello del Presidente, o, in caso di assenza, del Vice Presidente. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; proporre all'Assemblea dei Soci l'esclusione di un associato; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; decidere il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redigere il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci; deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private.

Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti: le sue deliberazioni sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio direttivo.

ART. 9 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento e di assenza, a tutti gli effetti e per tutte le mansioni elencate nel presente Statuto.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative annuali e straordinarie degli associati, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari diversi da parte dei privati cittadini, enti, associazioni e qualunque organismo sia pubblico che privato, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo; registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio*

direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa richiesta con un preavviso di 15 giorni lavorativi.

ART. 16 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Sezioni)

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.